

# Comune di Breda di Piave

Uffici Comunali	0422/600153
telefax uff. segreteria	0422/600187
telefax uff. anagrafe	0422/600302
telefax uff. tecnico	0422/600772
polizia locale	0422/600214
telefax polizia locale	0422/607224
biblioteca	0422/600207



Provincia di Treviso

Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263  
e-mail: [protocollo@comunebreda.it](mailto:protocollo@comunebreda.it)

Protocollo \_\_\_\_\_

data 13 OTT. 2021

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10.

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 microgrammi/m<sup>3</sup>.

### CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come P.R.T.R.A.), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle poveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO<sub>2</sub>);
- il Comune di Breda di Piave risulta inserito in ZONA IT0522 Pianura, come definita dalla DGRV n. 1855/2020 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) e ozono (O<sub>3</sub>);
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO<sub>2</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, PM10, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>x</sub>, ecc.);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.1908 del 29 novembre 2016, è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria; l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 5 settembre 2019 – presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di Programma, ovvero le Misure Temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 10 settembre 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Provincia di Treviso che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimenti da adottare;

#### **VALUTATO CHE:**

- la presenza dei principali assi viari sui quali transita la maggior parte dei veicoli non può essere interessata alla chiusura del traffico perché soggetta alla potestà di altri enti (Provincia di Treviso e ANAS);
- l'eventuale chiusura al traffico delle sole strade comunali non produrrebbe alcun effetto stante il limitato numero di veicoli interessati;
- la chiusura al traffico delle strade laterali alle strade provinciali e alla strada statale comporterebbe la necessità di collocare un numero esorbitante di segnali stradali che indicano la limitazione al traffico;
- La conformazione urbanistica del territorio comunale non consente efficaci controlli sul rispetto del provvedimento da parte degli utenti;

#### **RILEVATO CHE:**

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
  - **Nessuna allerta - verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m<sup>3</sup>) della concentrazione di PM10;
  - **Livello di allerta 1 – arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata la domenica, il martedì e giovedì (giorni di misurazione) sui quattro giorni antecedenti;
  - **Livello di allerta 2 – rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata la domenica, il martedì e giovedì (giorni di misurazione) sui dieci giorni antecedenti; ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

**RITENUTO** necessario adottare con provvedimento specifico (ordinanza) misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10, come stabilito nel Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 10 settembre 2021, giusto verbale trasmesso in data 20/09/2021 prot. 11999 e prot. 12062;

#### **VISTI:**

- la D.G.R.V. n.1089 del 09/08/2021: indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria definiti dalla delibera regionale n. 238/2021;
- la D.G.R.V. n.813 del 22/06/2021: Puntualizzazioni sul divieto di spargimento liquami. Divieti stagionali. Polveri sottili. Divieto di spandimento dei liquami in condizioni di allerta PM 10 superiore a verde, fatte salve quelle distribuzioni effettuate mediante iniezione o interramento immediato del liquame stesso.
- la D.G.R.V. n.1855 del 29/12/2020: zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020.
- la D.G.R.V. n.238 del 02/03/2021: Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.
- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli



e forestali";

- la D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la seduta del C.I.S. in data 5 settembre 2019 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- le D.G.R.V. n.3748 del 26/11/2004 e n.936 del 12/04/2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e B) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

## ORDINA

- Che siano applicate ed osservate sul territorio comunale, nel periodo compreso dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio comunale fino al 30 aprile 2022, le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 10 settembre 2021 e delle DGRV n. 238/2021 e DGRV n. 836/2017:

### 1. DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO

Divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali su tutto il territorio comunale in applicazione della DGRV n. 238/2021 e DGRV n. 836/2017, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i "falò e panevin" tradizionali non autorizzati, ad eccezione dei casi per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;

- in ambito agricolo, dei tralci delle viti se soggetto ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- di nidi di processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;

### 2. RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI

- a) E' vietato utilizzare i generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186:

in allerta verde, divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle";

in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle";

in base alle disposizioni di cui alla DGRV n. 238/2021 e DGRV 1855/2020;

- b) E' fatto obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'All. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. D) alla parte V del D.Lgs 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

- c) di abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa, in applicazione della DGRV n. 238/2021, come segue:

- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18° C + 2 di tolleranza;

- per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici ecc.): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19° C + 2 di tolleranza;

### 3. DIVIETO DI SPANDIMENTO LIQUAMI

Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

### 4. TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

Divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;

### INVITA

A evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;

A non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;

A limitare le attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;

Ad azionare in auto gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;

Ad incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;

Ad utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);

Ad effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;

- Ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> = gas climaterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- A prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- Ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevamento delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;
- ad abbassare, per quanto possibile, la temperatura negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso oppure a combustibile a basso impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo (10 - 50 mg/Kg); combustibile "Aquadiesel"; combustibile "Gecam"; biodiesel);
- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;



- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a limitare l'utilizzo della legna e del pellet per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica. Comunque si obbliga a:
  - o a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
  - o ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
  - o ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;

## SANZIONI

A carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve eventuali fattispecie di carattere penale e amministrativo, sono applicate le sanzioni amministrative da € 25,001 a € 500,00, previste dagli artt. 7 e 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo in merito a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (legge n. 1034/1971) entro 60 giorni oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dal ricevimento o dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

## DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.I.S.;
  - alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;
  - alla Direzione Generale dell'ULSS n.2;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  - agli uffici comunali.



Il Sindaco  
Rossetto Moreno



C\_B128 - C\_B128 - 1 - 2021-10-13 - 0013311